SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 agosto 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 luglio 2016, n. **150**.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i princìpi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;

b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;

c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;

d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;

f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera *f)* all'intera normativa in materia di confidi;

h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;

i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1259):

Presentato dal Senatore GIANLUCA ROSSI ed altri il 28 gennaio 2014.

Assegnato alla 6ª commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 27 febbraio 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea).

Esaminato alla 6ª commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, il 17, 18 giugno 2014, il 15, 16, 17, 21, 22 luglio 2014, il 6 agosto 2014, il 2, 23, 29, 30 ottobre 2014, il 12, 18, 19, 26 novembre 2014, 2 dicembre 2014, 13, 15 gennaio 2015, 4, 5, 11, 26 marzo 2015.

Esaminato in aula il 14 maggio 2015 ed approvato il 2 luglio 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3209):

Assegnato alla VI commissione permanente (Finanze) in sede referente il 7 luglio 2015 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), X (Att. produttive), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla VI commissione permanente (Finanze), in sede referente, il 7, 12 aprile 2016, 3, 12, 19, 25 maggio 2016, 7, 23 giugno 2016.

Esaminato in aula il 27 giugno 2016 ed approvato il 5 luglio 2016.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):

«Art. 13 *(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi).* — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario; per "riforma delle società", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

(*Omissis*).

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti.

(*Omissis*).».

— Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 108, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 108 *(Vigilanza)*. — (*Omissis*).

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — (*Omissis*).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

(*Omissis*).».

16G00162

LEGGE 1° agosto 2016, n. **151**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2016, N. 98

All'articolo 1:

al comma 1, lettera *b)*:

al capoverso 8:

al primo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti»;

al terzo periodo, le parole: «del comitato degli esperti» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

al quarto periodo, dopo le parole: «che non accettino» è inserita la seguente: «tutte»;

al capoverso 8.1:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale»;

al terzo periodo, dopo le parole: «della domanda,» sono inserite le seguenti: «predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché»;

al quarto periodo, le parole: «La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte» sono sostituite dalle seguenti: «Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte»;

al capoverso 8.2:

al secondo periodo, le parole da: «può avvalersi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate»;

al terzo periodo, le parole: «in misura pari» sono sostituite dalle seguenti: «temporalmente parametrato»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I *curricula* dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati»;

dopo il capoverso 8.2 sono inseriti i seguenti:

«8.2-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

8.2-*ter*. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. È vietato per l'advisor finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.

1-*ter*. All'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura"»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario»;

al comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998."».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – (*Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.*) — 1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3886):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi), dal Ministro per lo sviluppo economico (Calenda) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Galletti), in data 9 giugno 2016.

Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 9 giugno 2016, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 15, 23 e 30 giugno 2016; il 5, 6 e 7 luglio 2016.

Esaminato in Aula il 21 giugno 2016; l'11, 12 luglio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 13 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2483):

Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 14 luglio 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 luglio 2016.

Esaminato dalle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 19, 20 e 21 luglio 2016.

Esaminato in Aula il 19, 26 luglio 2016, ed approvato definitivamente il 27 luglio 2016.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 133 del 9 giugno 2016.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

16G00166

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Bacoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bacoli (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bacoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella D'Orso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bacoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 luglio 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 luglio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bacoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella D'Orso.

Roma, 12 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A05756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Ventotene e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ventotene (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, negligendo così a precisi adempimenti previsti dalla legge, aventi carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visti gli articoli 227, comma 2-*bis*, e 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato, quest'ultimo, con decreti del Ministro dell'interno in data 28 ottobre 2015 e 1° marzo 2016;

Considerato che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 entro i termini di legge, si applica la procedura prevista dall'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Considerato, altresì, che, in applicazione delle citate disposizioni, il prefetto di Latina ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ventotene (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Laura Mammetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ventotene (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

La scadenza del termine del 30 aprile 2016 per l'adozione dei predetti documenti contabili, prevista dagli articoli 227, comma 2-*bis*, e 151, comma 1, del TUOEL, quest'ultimo modificato, con decreti ministeriali 28 ottobre 2015 e 1° marzo 2016, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di Latina, pertanto, con note del 18 maggio 2016, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, in data 10 giugno 2016, ha nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione in via sostitutiva dei due documenti contabili e, conseguentemente, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 17 giugno 2016, la sospensione, con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione dei suddetti documenti contabili, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ventotene (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Laura Mammetti.

Roma, 12 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A05757

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Godiasco Salice Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Godiasco Salice Terme (Pavia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Godiasco Salice Terme (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Sara Morrone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Godiasco Salice Terme (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 giugno 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 giugno 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Godiasco Salice Terme (Pavia), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Sara Morrone.

Roma, 12 luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A05759

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di dicamba e 2,4D, sulla base del dossier UKS 118 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva dicamba;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE della commissione del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva 2,4D;

Visto in particolare che l'approvazione della sostanza attiva 2,4 D e stata prorogata fino al 31 dicembre 2030, come indicato da reg. (UE) 1885/2015 della commissione del 20 ottobre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario Scotts Weedcontrol, presentato dall'impresa Scotts France SAS, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Visto l'atto notarile in data 5 marzo 2016, da cui risulta che l'impresa Everris International B.V. con sede legale Heerlen (Olanda), ha ceduto la titolarietà del prodotto Scotts Weedcontroln. reg. 10005 all'impresa Scotts France SAS con sede legale in Chemin de la Sauvega Ecully (Francia); la cui istanza è stata presentata in data 24 maggio 2016 e per la quale è stata pagata la tariffa ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 5 novembre 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive dicamba e 2,4D;

Considerato che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo UKS 118, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 dicembre 2030, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2030, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2030, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Inoltre l'impresa Scotts France SAS con sede legale in Chemin de la Sauvega Ecully (Francia), è autorizzata a immettere in commercio, a seguito del passaggio di titolarietà dall'impresa Everris International B.V. con sede legale Heerlen (Olanda), il prodotto fitosanitario SCOTTS WEEDCONTROL n. reg. 10005;

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva dicamba e 2,4D ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier UKS 118 di All. III fino **al 31 dicembre 2030** ai sensi del reg. (UE) 1885/2015 della commissione del 20 ottobre 2015.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>10005</td><td>SCOTTS WEEDCONTROL</td><td>09/04/1999</td><td>Scotts France SAS</td><td>
ATTENZIONE
H319; EUH208-EUH401; P101-P102-P103-P264-P270-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P501.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Eliminazione dello stabilimento di produzione</u>: O.M. Scott & Sons Company- Marysville – USA
- <u>Estensione dello stabilimento di produzione</u>: The Scotts company Ltd – Howdeneyke Goole (UK)
- <u>Cambio di titolarietà dall'impresa:</u> Everris International B.V.</td></tr>
</table>

SCOTTS WEEDCONTROL

(GRANULARE)

Diserbante selettivo per tappeti erbosi di graminacee con nutrienti

Partita n.

COMPOSIZIONE
2,4 D puro g 0,80
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.96)
Dicamba puro g 0,12
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.14)
Coformulanti q.b.a g 100



Attenzione

Contenuto in nutrienti:
CONCIME CE
Concime NPK 22-5-5 contenente urea formaldeide :
azoto (N) totale: 22%, anidride fosforica (P_2O_5) totale: 5,0%, ossido di potassio (K_2O) totale: 5,0%

INDICAZIONI DI PERICOLO
(H319) Provoca grave irritazione oculare; (EUH208) Contiene 2,4-D. Può provocare una reazione allergica; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
CONSIGLI DI PRUDENZA
(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini: (P103) Leggere l'etichetta prima dell'uso; (P264) Lavare accuratamente mani, viso e occhi dopo l'uso; (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso; (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P305+P351+P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; (P337+P313) Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico; (P501) Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

SCOTTS FRANCE SAS
21 Chemin de la Sauvegarde
69130 Ecully (France)
Tel +33 (0)4 72.86.67.00

Stabilimento di produzione:
The Scotts Company Ltd – Howdendyke Goole – East Yorkshire DN14 7UF (UK)

Reg. Ministero della Sanità n. 10005 del 09/04/1999

Contenuto : 0,5-1-2-5-7,5-10-15-20 Kg

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione di due sostanze attive:
2.4D - 0,80 e Dicamba - 0,1.2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
2,4D - Sintomi: irritante per cute e mucose fino ulcerazione elle mucose oro-faringea ed esofagea irritiante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni ai SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia. bradicardia.
Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro .Antiveleni.

Caratteristiche
Scotts Weedcontrol è uno speciale erbicida in granuli pronti all'uso per il diserbo di tappeti erbosi costituiti esclusivamente da essenze graminacee, posti in aree pubbliche o private, destinati ad uso ornamentale e ricreativo quali: viali, aiuole ed aree gioco.
Il prodotto esplica un completo controllo delle infestanti a foglia larga come:Achillea (Achillea millefolium), Cerastio dei prati (Cerastium sp.), Trifoglio (Trifolium spp.), Trifolino selvatico (Medicago lupulina), Radicchiella capillare (Crepis capillaris), Costolina (Hypocoeris radicata), Piantaggine (Plantago spp.), Pratolina comune (Bellis perennis), Erba ruota (Lamium amplexicaule), Veronica (Veronica spp.), Stoppione (Cirsium spp.), Ranuncolo (Ranunculus spp.). Brunella (Prunella vulgaris), Dente di leone (Taraxacum officinale).
Si consiglia l'applicazione sulle superfici inerbite a taglio corto. Evitare di spargere su piante a foglia larga situate al di fuori dell'area da trattare

Dosi ed epoche d'impiego
Scotts Weedcontrol si applica alla dose di 20 g/m^2 (2 Kg/100 m^2) da marzo a settembre, quando le infestanti sono in attiva crescita e su prato umido per permettere ai granuli del diserbante di aderire meglio alla vegetazione delle infestanti. Per ottenere i migliori risultati applicare in primavera o all'inizio dell'estate.

Effettuare 1 solo trattamento per stagione

Modalità applicative
Il prodotto si applica a mano o con speciali attrezzature spandigranuli. Non tagliare l'erba meno di tre giorni prima dell'applicazione ed attendere almeno quattro giorni dopo aver applicato il prodotto prima di un a nuova falciatura. Non applicare a superfici inerbite di nuova realizzazione o nei primi 6 mesi dopo l'insediamento.
Mantenere una distanza di tempo di otto settimane dal trattamento prima di riseminare/rinfoltire aree o chiazze rimaste scoperte dall'erba.
Se entro 48 ore dall'applicazione non piove, irrigare abbondantemente l'area sottoposta a trattamento. Nel caso di pioggia entro 24 ore può essere necessario ripetere il trattamento dopo 4-6 settimane.

Compatibilità
Il prodotto si usa da solo

Fitotossicità
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO NON PROFESSIONALE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del............

14 LUG. 2016

16A05753

DECRETO 14 luglio 2016.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di clofentezine, sulla base del dossier «APOLLO 50 SC» di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clofentezine;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva clofentezine decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Apollo SC», presentato dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. ora Adama Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 5 novembre 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva clofentezine;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo «Apollo 50 SC», svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con la quali l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Viste le note con la quali l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clofentezine, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clofentezine, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato, con la nuova composizione e alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva clofentezine ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier APOLLO 50 SC di All. III fino **al 31 luglio 2018** ai sensi della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1 luglio 2008.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>7541</td><td>APOLLO SC</td><td>06/10/1998</td><td>ADAMA IRVITA N.V.</td><td>
H411; EUH208-EUH401; P102-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione minore
- <u>Eliminazione della coltura</u>: susino
- <u>Estensione alla coltura</u>: lampone, cetriolo, zucca</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>7766</td><td>AGRISTOP</td><td>22/05/1989</td><td>ADAMA IRVITA N.V.</td><td>
H411; EUH208-EUH401; P102-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione minore
- <u>Eliminazione della coltura</u>: susino
- <u>Estensione alla coltura</u>: lampone, cetriolo, zucca</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>14202</td><td>APOR 50 SC</td><td>09/05/2008</td><td>ADAMA IRVITA N.V.</td><td>
H411; EUH208-EUH401; P102-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione minore
- <u>Eliminazione della coltura</u>: susino
- <u>Estensione alla coltura</u>: lampone, cetriolo, zucca
- <u>Estensione stabilimenti di distribuzione</u>: Agri-Service-Venice S.r.l. - Padova; Sepran S.r.l. – Isola Vicentina (VI)
- <u>Estensione alla taglia:</u> 150ml</td></tr>
</table>

APOLLO® SC

Acaricida efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi ed Eriofidi delle colture arboree da frutto, delle orticole, della Fragola, del Lampone e delle colture floricole ed ornamentali in genere

SOSPENSIONE CONCENTRATA

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo 10A (IRAC)

APOLLO SC

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 7541 del 06.10.1988

Composizione su 100 g:

Clofentezine puro	42 g (500 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a	100 g



INDICAZIONE DI PERICOLO: H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Irvita N.V.
P.O. Box 403 – CURACAO – ANTILLE OLANDESI
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 328811

Numero di partita: vedi timbro

Officine di produzione: Safapac (Cambridge) Ltd, Whittlesford Cambridge (UK)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

Stabilimento di confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da: KOLLANT S.r.l. – Padova (PD)
Taglie Autorizzate: 10 – 20 – 50 – 100 – 150 – 200 – 500 ml; 1 – 2 l ®marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

Per applicazioni con macchina irroratrice:
- Su colture arboree (eccetto la vite) utilizzare trattore cabinato e indossare guanti protettivi per le operazioni di miscelazione e carico e durante l'applicazione.
- Su vite e lampone utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e tuta e guanti protettivi durante l'applicazione.
- Su fragola, colture orticole, floricole e ornamentali in campo utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e di carico e durante l'applicazione del prodotto.

Per applicazioni con pompa a spalla:
- Per utilizzo *in campo* su tutte le colture (tranne il lampone) utilizzare guanti protettivi per le operazioni di miscela e carico e tuta e guanti protettivi durante l'applicazione.
- Per l'utilizzo *in serra* su fragola, colture orticole, floricole e ornamentali utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscela e carico e indossare guanti e, preferibilmente, tuta protettiva durante l'applicazione.

Per la protezione degli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m (agrumi e nocciolo) e 15 m (pomacee).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
APOLLO SC è un preparato che agisce per contatto sulle uova invernali ed estive degli acari tetranichidi. È' inoltre attivo nei confronti dei primi stadi di sviluppo di questi fitofagi (larve e protoninfe) e assicura un controllo molto prolungato nel corso della stagione, facilitando notevolmente la lotta acaricida.
Tra i fitofagi controllati il *Panonychus ulmi* risulta molto sensibile al prodotto che controlla efficacemente anche *Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini.*
Negli interventi sulle popolazioni con contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo degli acari è necessario associare ad APOLLO SC un prodotto a prevalente azione adulticida per completare l'azione sulle forme mobili più sviluppate (deutoninfe e adulti). APOLLO SC presenta caratteristiche estremamente favorevoli e tali da giustificarne l'impiego nei programmi di lotta guidata o integrata; infatti, oltre a permettere la riduzione del numero degli interventi acaricidi rispetto ai programmi attuati con i prodotti tradizionali, non interferisce con la biologia degli insetti utili quali Antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, Sirfidi, Stafilinidi, Imenotteri. Nei confronti degli acari utili (Fitoseidi), applicazioni precoci, sulle uova invernali di *P. ulmi*, o nel corso della stagione, non compromettono l'importante azione di difesa esercitata da *T. pyri, A. potentillae, P. persimilis.*

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Diluire il prodotto in metà del quantitativo totale di acqua pulita da irrorare e successivamente aggiungere la restante quantità di acqua. Mantenere in agitazione la miscela sia durante l'impiego che dopo brevi interruzioni.
Non lasciare la miscela nel serbatoio della pompa irroratrice per un lungo periodo di tempo.
Lavare accuratamente l'attrezzatura subito dopo l'utilizzazione. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura delle piante. Effettuare l'applicazione in condizioni di scarsa ventosità e con pompe operanti a bassa velocità.
Evitare di trattare in condizioni di alta temperatura e bassa umidità relativa.

Melo, Pero
Contro *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae* e *Epitrimerus pyri.*
Sulle uova:
Dose d'impiego: **40 ml/hl** di APOLLO SC intervenendo 10-15 giorni prima della schiusura (ad es.: non oltre le orecchiette di topo). Non superare la dose massima di 0,4 l/ha.
In presenza di forme mobili (Ragno rosso)
Intervenire con APOLLO SC a **30 ml/hl** + un adulticida autorizzato, in post-fioritura o al primo apparire della infestazione (1-3 acari per foglia). Non superare la dose di 0,4 l/ha.
I trattamenti sopra indicati sono da considerarsi alternativi.
Nell'eventualità di una re-infestazione estiva (ad esempio in zone particolarmente infestate o con scarsa presenza di predatori) intervenire con un prodotto dotato di buona azione sulle forme mobili.
Il prodotto, anche a dosi superiori a quelle consigliate, non evidenzia problemi di rugginosità sulla Golden Delicious e sul Pero.

14 LUG. 2016

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

<u>**Vite da vino**</u>
Contro *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini* e *Calepitrimerus vitis*.
Intervenire con APOLLO SC a **20-25 ml/hl** (+ un prodotto ad azione adulticida), in presenza di forme mobili di *P. ulmi*, sui giovani germogli (lunghi 5-30 cm). Su infestazioni più tardive (Ragno rosso e giallo), eseguire il trattamento con tempestività e cioè in presenza di pochi acari per foglia.
Contro *E. carpini* si raccomanda di usare una dose leggermente più elevata (25-30 ml/hl). Una sola applicazione per stagione è generalmente sufficiente ad assicurare il controllo del fitofago.
Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

<u>**Agrumi**</u>**: (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Pompelmo, Bergamotto, Limetta)**
Contro *Panonychus citri, Tetranychus urticae* e *Eutetranychus banksi*.
Intervenire nelle fasi iniziali di sviluppo dell'infestazione, con pochi acari per foglia. Per il controllo di *P. citri* impiegare **30 ml/hl** di APOLLO SC + un adulticida. In presenza di *T. urticae* è consigliabile aumentare a **40 ml/hl** la dose di APOLLO SC, sempre in miscela con un prodotto ad azione adulticida. Non superare la dose massima di 0,4 litri/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

<u>**Melone, Pomodoro, Cetriolo, Zucca, Fragola, Colture floricole ed ornamentali**</u>, in serra ed in campo
Contro *Tetranychus urticae*.
Intervenire prima della fioritura con APOLLO SC alla dose di **40 ml/hl** + un adulticida autorizzato sulla coltura da trattare. Interventi molto precoci con APOLLO SC a 50-60 ml/hl da solo impediscono la comparsa del fitofago anche nel periodo più critico della maturazione. Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

<u>**Lampone**</u> in campo
Contro *Tetranychus urticae*.
Intervenire in caso di infestazioni di acari con APOLLO SC a **40 ml/hl** + adulticida autorizzato. Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

<u>**Nocciolo**</u>
Contro *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Phytoptus avellanae* e *Eotetranychus carpini*,
Intervenire in caso di infestazioni di acari con APOLLO SC alla dose di **30 - 40 ml/hl**, senza superare la dose massima di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Avvertenza: Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti.

ATTENZIONE: non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con olio bianco, rame ossicloruro. Sono sconsigliate le miscele con prodotti fortemente alcalini (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di calcio e bario, ecc.). Tuttavia una precedente applicazione di polisolfuri non compromette l'efficacia di APOLLO SC sulle uova invernali di *Panonychus ulmi*.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Su varietà poco note o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte, prima di eseguire il trattamento su aree più vaste.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DI FRAGOLA, POMODORO, CETRIOLO, ZUCCA E MELONE, 7 GIORNI PER LAMPONE, 21 GIORNI PER AGRUMI, 30 GIORNI PER VITE DA VINO, 35 PER MELO E PERO, 50 GIORNI PER NOCCIOLO.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

MINISTERO DELLA SALUTE

14 LUG. 2016

Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

APOLLO® SC

Acaricida efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi ed Eriofidi delle colture arboree da frutto, delle orticole, della Fragola, del Lampone e delle colture floricole ed ornamentali in genere

SOSPENSIONE CONCENTRATA

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo 10A (IRAC)

APOLLO SC

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 7541 del 06.10.1988

Composizione su 100 g:

Clofentezine puro	42 g (500 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a	100 g



INDICAZIONE DI PERICOLO: H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Irvita N.V.
P.O. Box 403 – CURACAO – ANTILLE OLANDESI
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 328811

Numero di partita: vedi timbro

Officine di produzione: Safapac (Cambridge) Ltd, Whittlesford Cambridge (UK)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

Stabilimento di confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da: KOLLANT S.r.l. – Padova (PD)
Taglie Autorizzate: 10 – 20 – 50 – 100 ml ® marchio registrato

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

14 LUG. 2016

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

APOR 50 SC

Acaricida efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi ed Eriofidi delle colture arboree da frutto, delle orticole, della Fragola, del Lampone e delle colture floricole ed ornamentali in genere

SOSPENSIONE CONCENTRATA

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo 10A (IRAC)

APOR 50 SC
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.14202 del 09.05.2008
Composizione su 100 g:

Clofentezine puro	42 g (500 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a	100 g



INDICAZIONE DI PERICOLO: H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Irvita N.V.
P.O. Box 403 – CURACAO – ANTILLE OLANDESI
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 328811

Numero di partita: vedi timbro

Stabilimento di produzione: Safapac Ltd - Peterborough (UK)
KOLLANT s.r.l – Vigonovo (VE)

Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. - 44042 Cento (FE)
AGRI-SERVICE-VENICE S.r.l. - 35123 Padova
SEPRAN S.r.l. – Isola Vicentina (VI)

Taglie Autorizzate: 10 – 20 – 50 – 100 – 150 – 200 – 500 ml; 1 – 2 l ® marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

<u>Per applicazioni con macchina irroratrice</u>:
- Su colture arboree (eccetto la vite) utilizzare trattore cabinato e indossare guanti protettivi per le operazioni di miscelazione e carico e durante l'applicazione.
- Su vite e lampone utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e tuta e guanti protettivi durante l'applicazione.
- Su fragola, colture orticole, floricole e ornamentali in campo utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e di carico e durante l'applicazione del prodotto.

<u>Per applicazioni con pompa a spalla</u>:
- Per utilizzo *in campo* su tutte le colture (tranne il lampone) utilizzare guanti protettivi per le operazioni di miscela e carico e tuta e guanti protettivi durante l'applicazione.
- Per l'utilizzo *in serra* su fragola, colture orticole, floricole e ornamentali utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscela e carico e indossare guanti e, preferibilmente, tuta protettiva durante l'applicazione.

Per la protezione degli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m (agrumi e nocciolo) e 15 m (pomacee).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
APOR 50 SC è un preparato che agisce per contatto sulle uova invernali ed estive degli acari tetranichidi. È' inoltre attivo nei confronti dei primi stadi di sviluppo di questi fitofagi (larve e protoninfe) e assicura un controllo molto prolungato nel corso della stagione, facilitando notevolmente la lotta acaricida.
Tra i fitofagi controllati il *Panonychus ulmi* risulta molto sensibile al prodotto che controlla efficacemente anche *Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini.*
Negli interventi sulle popolazioni con contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo degli acari è necessario associare ad APOR 50 SC un prodotto a prevalente azione adulticida per completare l'azione sulle forme mobili più sviluppate (deutoninfe e adulti). APOR 50 SC presenta caratteristiche estremamente favorevoli e tali da giustificarne l'impiego nei programmi di lotta guidata o integrata; infatti, oltre a permettere la riduzione del numero degli interventi acaricidi rispetto ai programmi attuati con i prodotti tradizionali, non interferisce con la biologia degli insetti utili quali Antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, Sirfidi, Stafilinidi, Imenotteri. Nei confronti degli acari utili (Fitoseidi), applicazioni precoci, sulle uova invernali di *P. ulmi*, o nel corso della stagione, non compromettono l'importante azione di difesa esercitata da *T. pyri, A. potentillae, P. persimilis.*

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Diluire il prodotto in metà del quantitativo totale di acqua pulita da irrorare e successivamente aggiungere la restante quantità di acqua. Mantenere in agitazione la miscela sia durante l'impiego che dopo brevi interruzioni.
Non lasciare la miscela nel serbatoio della pompa irroratrice per un lungo periodo di tempo.
Lavare accuratamente l'attrezzatura subito dopo l'utilizzazione. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura delle piante. Effettuare l'applicazione in condizioni di scarsa ventosità e con pompe operanti a bassa velocità.
Evitare di trattare in condizioni di alta temperatura e bassa umidità relativa.

<u>Melo, Pero</u>
Contro *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae* e *Epitrimerus pyri.*
Sulle uova:
Dose d'impiego: **40 ml/hl** di APOR 50 SC intervenendo 10-15 giorni prima della schiusura (ad es.: non oltre le orecchiette di topo). Non superare la dose massima di 0,4 l/ha.
In presenza di forme mobili (Ragno rosso)
Intervenire con APOR 50 SC a **30 ml/hl** + un adulticida autorizzato, in post-fioritura o al primo apparire della infestazione (1-3 acari per foglia). Non superare la dose di 0,4 l/ha.
I trattamenti sopra indicati sono da considerarsi alternativi.
Nell'eventualità di una re-infestazione estiva (ad esempio in zone particolarmente infestate o con scarsa presenza di predatori) intervenire con un prodotto dotato di buona azione sulle forme mobili.
Il prodotto, anche a dosi superiori a quelle consigliate, non evidenzia problemi di rugginosità sulla Golden Delicious e sul Pero.

<u>Vite da vino</u>

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

'14 LUG 2016

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

Contro *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini* e *Calepitrimerus vitis*.
Intervenire con APOR 50 SC a **20-25 ml/hl** (+ un prodotto ad azione adulticida), in presenza di forme mobili di *P. ulmi*, sui giovani germogli (lunghi 5-30 cm). Su infestazioni più tardive (Ragno rosso e giallo), eseguire il trattamento con tempestività e cioè in presenza di pochi acari per foglia.
Contro *E. carpini* si raccomanda di usare una dose leggermente più elevata (25-30 ml/hl). Una sola applicazione per stagione è generalmente sufficiente ad assicurare il controllo del fitofago.
Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Agrumi: (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Pompelmo, Bergamotto, Limetta)
Contro *Panonychus citri, Tetranychus urticae* e *Eutetranychus banksi*.
Intervenire nelle fasi iniziali di sviluppo dell'infestazione, con pochi acari per foglia. Per il controllo di *P. citri* impiegare **30 ml/hl** di APOR 50 SC + un adulticida. In presenza di *T. urticae* è consigliabile aumentare a **40 ml/hl** la dose di APOR 50 SC, sempre in miscela con un prodotto ad azione adulticida. Non superare la dose massima di 0,4 litri/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Melone, Pomodoro, Cetriolo, Zucca, Fragola, Colture floricole ed ornamentali, in serra ed in campo
Contro *Tetranychus urticae*.
Intervenire prima della fioritura con APOR 50 SC alla dose di **40 ml/hl** + un adulticida autorizzato sulla coltura da trattare. Interventi molto precoci con APOR 50 SC a 50-60 ml/hl da solo impediscono la comparsa del fitofago anche nel periodo più critico della maturazione. Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Lampone in campo
Contro *Tetranychus urticae*.
Intervenire in caso di infestazioni di acari con APOR 50 SC a **40 ml/hl** + adulticida autorizzato. Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Nocciolo
Contro *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Phytoptus avellanae e Eotetranychus carpini*,
Intervenire in caso di infestazioni di acari con APOR 50 SC alla dose di **30 - 40 ml/hl**, senza superare la dose massima di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Avvertenza: Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti.

ATTENZIONE: non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con olio bianco, rame ossicloruro. Sono sconsigliate le miscele con prodotti fortemente alcalini (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di calcio e bario, ecc.). Tuttavia una precedente applicazione di polisolfuri non compromette l'efficacia di APOR 50 SC sulle uova invernali di *Panonychus ulmi*.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Su varietà poco note o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte, prima di eseguire il trattamento su aree più vaste.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DI FRAGOLA, POMODORO, CETRIOLO, ZUCCA E MELONE, 7 GIORNI PER LAMPONE, 21 GIORNI PER AGRUMI, 30 GIORNI PER VITE DA VINO, 35 PER MELO E PERO, 50 GIORNI PER NOCCIOLO.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

MINISTERO DELLA SALUTE

14 LUG. 2016

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

APOR 50 SC

Acaricida efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi ed Eriofidi delle colture arboree da frutto, delle orticole, della Fragola, del Lampone e delle colture floricole ed ornamentali in genere

SOSPENSIONE CONCENTRATA

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo 10A (IRAC)

APOR 50 SC

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14202 del 09.05.2008

Composizione su 100 g:

Clofentezine puro	42 g (500 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a	100 g



INDICAZIONE DI PERICOLO: H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Irvita N.V.
P.O. Box 403 – CURACAO – ANTILLE OLANDESI
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 328811

Numero di partita: vedi timbro

Stabilimento di produzione: Safapac Ltd - Peterborough (UK)
KOLLANT s.r.l – Vigonovo (VE)

Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. - 44042 Cento (FE)
AGRI-SERVICE-VENICE S.r.l. - 35123 Padova
SEPRAN S.r.l. – Isola Vicentina (VI)

TAGLIE AUTORIZZATE: 10 – 20 – 50 – 100 ml

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

14 LUG. 2016

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

AGRISTOP®

Acaricida efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi ed Eriofidi delle colture arboree da frutto, delle orticole, della Fragola, del Lampone e delle colture floricole ed ornamentali in genere
SOSPENSIONE CONCENTRATA
MECCANISMO D'AZIONE: gruppo 10A (IRAC)

AGRISTOP
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 7766 del 22.05.1989
Composizione su 100 g:

Clofentezine puro	42 g (500 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a	100 g



INDICAZIONE DI PERICOLO: H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Irvita N.V.
P.O. Box 403 – CURACAO – ANTILLE OLANDESI
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 328811
Numero di partita: vedi timbro

Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Safapac (Cambridge) Ltd, Whittlesford Cambridge (UK)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
Distribuito da: AGRIMPORT S.p.A. – Bolzano

Taglie Autorizzate: 10 – 20 – 50 – 100 – 150 – 200 – 500 ml; 1 – 2 l ® marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

Per applicazioni con macchina irroratrice:
- Su colture arboree (eccetto la vite) utilizzare trattore cabinato e indossare guanti protettivi per le operazioni di miscelazione e carico e durante l'applicazione.
- Su vite e lampone utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e tuta e guanti protettivi durante l'applicazione.
- Su fragola, colture orticole, floricole e ornamentali in campo utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione e di carico e durante l'applicazione del prodotto.

Per applicazioni con pompa a spalla:
- Per utilizzo *in campo* su tutte le colture (tranne il lampone) utilizzare guanti protettivi per le operazioni di miscela e carico e tuta e guanti protettivi durante l'applicazione.
- Per l'utilizzo *in serra* su fragola, colture orticole, floricole e ornamentali utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di miscela e carico e indossare guanti e, preferibilmente, tuta protettiva durante l'applicazione.

Per la protezione degli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m (agrumi e nocciolo) e 15 m (pomacee).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
AGRISTOP è un preparato che agisce per contatto sulle uova invernali ed estive degli acari tetranichidi. È' inoltre attivo nei confronti dei primi stadi di sviluppo di questi fitofagi (larve e protoninfe) e assicura un controllo molto prolungato nel corso della stagione, facilitando notevolmente la lotta acaricida.
Tra i fitofagi controllati il *Panonychus ulmi* risulta molto sensibile al prodotto che controlla efficacemente anche *Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini.*
Negli interventi sulle popolazioni con contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo degli acari è necessario associare ad AGRISTOP un prodotto a prevalente azione adulticida per completare l'azione sulle forme mobili più sviluppate (deutoninfe e adulti). AGRISTOP presenta caratteristiche estremamente favorevoli e tali da giustificarne l'impiego nei programmi di lotta guidata o integrata; infatti, oltre a permettere la riduzione del numero degli interventi acaricidi rispetto ai programmi attuati con i prodotti tradizionali, non interferisce con la biologia degli insetti utili quali Antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, Sirfidi, Stafilinidi, Imenotteri. Nei confronti degli acari utili (Fitoseidi), applicazioni precoci, sulle uova invernali di *P. ulmi*, o nel corso della stagione, non compromettono l'importante azione di difesa esercitata da *T. pyri, A. potentillae, P. persimilis.*

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Diluire il prodotto in metà del quantitativo totale di acqua pulita da irrorare e successivamente aggiungere la restante quantità di acqua. Mantenere in agitazione la miscela sia durante l'impiego che dopo brevi interruzioni.
Non lasciare la miscela nel serbatoio della pompa irroratrice per un lungo periodo di tempo.
Lavare accuratamente l'attrezzatura subito dopo l'utilizzazione. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura delle piante. Effettuare l'applicazione in condizioni di scarsa ventosità e con pompe operanti a bassa velocità.
Evitare di trattare in condizioni di alta temperatura e bassa umidità relativa.

Melo, Pero
Contro *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae* e *Epitrimerus pyri.*
Sulle uova:
Dose d'impiego: **40 ml/hl** di AGRISTOP intervenendo 10-15 giorni prima della schiusura (ad es.: non oltre le orecchiette di topo sulle pomacee). Non superare la dose massima di 0,4 l/ha.
In presenza di forme mobili (Ragno rosso)
Intervenire con AGRISTOP a **30 ml/hl** + un adulticida autorizzato, in post-fioritura o al primo apparire della infestazione (1-3 acari per foglia). Non superare la dose di 0,4 l/ha.
I trattamenti sopra indicati sono da considerarsi alternativi.
Nell'eventualità di una re-infestazione estiva (ad esempio in zone particolarmente infestate o con scarsa presenza di predatori) intervenire con un prodotto dotato di buona azione sulle forme mobili.
Il prodotto, anche a dosi superiori a quelle consigliate, non evidenzia problemi di rugginosità sulla Golden Delicious e sul Pero.

Vite da vino

14 LUG. 2016

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

Contro *Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*, *Eotetranychus carpini* e *Calepitrimerus vitis*.
Intervenire con AGRISTOP a **20-25 ml/hl** (+ un prodotto ad azione adulticida), in presenza di forme mobili di *P. ulmi*, sui giovani germogli (lunghi 5-30 cm). Su infestazioni più tardive (Ragno rosso e giallo), eseguire il trattamento con tempestività e cioè in presenza di pochi acari per foglia.
Contro *E. carpini* si raccomanda di usare una dose leggermente più elevata (25-30 ml/hl). Una sola applicazione per stagione è generalmente sufficiente ad assicurare il controllo del fitofago.
Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Agrumi: (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Pompelmo, Bergamotto, Limetta)
Contro *Panonychus citri*, *Tetranychus urticae* e *Eutetranychus banksi*.
Intervenire nelle fasi iniziali di sviluppo dell'infestazione, con pochi acari per foglia. Per il controllo di *P. citri* impiegare **30 ml/hl** di AGRISTOP + un adulticida. In presenza di *T. urticae* è consigliabile aumentare a **40 ml/hl** la dose di AGRISTOP, sempre in miscela con un prodotto ad azione adulticida. Non superare la dose massima di 0,4 litri/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Melone, Pomodoro, Cetriolo, Zucca, Fragola, Colture floricole ed ornamentali, in serra ed in campo
Contro *Tetranychus urticae*.
Intervenire prima della fioritura con AGRISTOP alla dose di **40 ml/hl** + un adulticida autorizzato sulla coltura da trattare. Interventi molto precoci con AGRISTOP a 50-60 ml/hl da solo impediscono la comparsa del fitofago anche nel periodo più critico della maturazione. Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Lampone in campo
Contro *Tetranychus urticae*.
Intervenire in caso di infestazioni di acari con AGRISTOP a **40 ml/hl** + adulticida autorizzato. Non superare la dose di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Nocciolo
Contro *Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*, *Phytoptus avellanae e Eotetranychus carpini*,
Intervenire in caso di infestazioni di acari con AGRISTOP alla dose di **30 - 40 ml/hl**, senza superare la dose massima di 0,4 l/ha, è consentita una sola applicazione per stagione.

Avvertenza: Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti.

ATTENZIONE: non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con olio bianco, rame ossicloruro. Sono sconsigliate le miscele con prodotti fortemente alcalini (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di calcio e bario, ecc.). Tuttavia una precedente applicazione di polisolfuri non compromette l'efficacia di AGRISTOP sulle uova invernali di *Panonychus ulmi*.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Su varietà poco note o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte, prima di eseguire il trattamento su aree più vaste.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DI FRAGOLA, POMODORO, CETRIOLO, ZUCCA E MELONE, 7 GIORNI PER LAMPONE, 21 GIORNI PER AGRUMI, 30 GIORNI PER VITE DA VINO, 35 PER MELO E PERO, 50 GIORNI PER NOCCIOLO.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

14 LUG. 2016

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

AGRISTOP®

Acaricida efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi ed Eriofidi delle colture arboree da frutto, delle orticole, della Fragola, del Lampone e delle colture floricole ed ornamentali in genere
SOSPENSIONE CONCENTRATA
MECCANISMO D'AZIONE: gruppo 10A (IRAC)

AGRISTOP
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 7766 del 22.05.1989
Composizione su 100 g:

Clofentezine puro	42 g (500 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a	100 g



INDICAZIONE DI PERICOLO: H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Irvita N.V.
P.O. Box 403 – CURACAO – ANTILLE OLANDESI
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 328811
Numero di partita: vedi timbro

Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Safapac (Cambridge) Ltd, Whittlesford Cambridge (UK)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)

Distribuito da: AGRIMPORT S.p.A. – Bolzano

Taglie Autorizzate: 10 – 20 – 50 – 100 ml ®marchio registrato

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

14 LUG. 2016
"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

16A05754

DECRETO 21 luglio 2016.

Revoca del prodotto fitosanitario «NUPRID 600 FS BLANCO», a base della sostanza attiva imidacloprid, a seguito di valutazione negativa del dossier CA2695 di allegato III alla luce dei principi uniformi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva imidacloprid;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario sopra citato;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier CA2695 di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposto nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Vista la valutazione negativa effettuata dell'istituto scientifico, del suddetto dossier di allegato III alla luce dei principi uniformi secondo quanto disposto dal regolamento (CE) 1107/2009, relativo al prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che di conseguenza il prodotto fitosanitario sopra riportato non corrisponde ai requisiti fissati dai principi uniformi con conseguente revoca del prodotto ed esclusione della possibilità di smaltimento delle scorte;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legisaltivo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la suddetta registrazione;

Decreta:

É revocata la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NUPRID 600 FS BLANCO registrato al n. 14825, a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l., viale Luigi Majno 17/A, Milano a seguito della conclusione della valutazione del dossier CA2695 di allegato III per il quale è pervenuta un parere negativo ai fini della ri-registrazione secondo i principi uniformi secondo quanto disposto dal regolamento (CE) 1107/2009.

L'impresa è tenuta al ritiro immediato delle scorte giacenti presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa diretta agli utilizzatori, idonea ad assicurare il ritiro delle confezioni residue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 luglio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A05752

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2016.

Modifica del decreto 24 aprile 2012, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Genepì del Piemonte"».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 aprile 2012, n. 2634, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2012, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Genepì del Piemonte"»;

Vista la nota del 21 dicembre 2015, n. Ares(2015)5972048, della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale è stata segnalata la necessità di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Genepì del Piemonte», nonché, con alcuni chiarimenti rispetto al metodo di produzione e al legame con l'ambiente geografico della indicazione geografica;

Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire alla Commissione europea i chiarimenti richiesti;

Vista la nota del 30 marzo 2016, prot. n. 2259, con la quale l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste;

Vista la nota del 23 giugno 2016, n. Ares(2016)2917019, della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia;

Ravvisata l'opportunità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Genepì del Piemonte» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 aprile 2012, n. 2634, al fine di precisare meglio le caratteristiche specifiche della I.G. e dettagliare alcuni aspetti, secondo quanto richiesto dalla Commissione europea;

Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Genepì del Piemonte»;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. È approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Genepì del Piemonte» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato *A* del decreto ministeriale n. 2634 del 24 aprile 2012.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2016

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA
«GENEPÌ DEL PIEMONTE»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Genepì del Piemonte».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: liquore, liquori di piante Genepì - allegato 2 - categoria 32 - paragrafo c - punto ii del regolamento CE n. 110 del 2008.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria: il «Genepì del Piemonte» deve presentare le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico volumico minimo: 30%; contenuto in zucchero minimo: 100 g per litro di prodotto espresso come zucchero invertito; può essere utilizzato saccarosio o sciroppo di glucosio. Il prodotto è caratterizzato dall'assenza di coloranti.

Nel «Genepì del Piemonte» si possono riscontrare i seguenti principi attivi estratti dalle piante: α/β tuione, β-pinene, 1, 8 cineolo, borneolo, umbellifolide, idroperossitelechina, costunolide, genepolide, eupatilina, in proporzione variabile a seconda della specie e varietà (ecotipi e selezioni) di Artemisia utilizzata.

Il liquore si presenta di colore che può variare dal verdolino al giallo ambrato. A livello olfattivo è intenso e persistente. Può presentare delle note floreali che ricordano la camomilla, la ginestra, l'achillea. I sentori fruttati maggiormente riscontrati sono gli agrumi e la frutta secca. Si possono riscontrare note erbacee, speziate e tostate. Al gusto risulta caldo, morbido e può essere amabile o secco. Emergono componenti amare tipiche della pianta, è sapido e di buona persistenza in bocca.

Nel caso di un liquore prodotto per sospensione il colore risulta assente, generalmente emergono note floreali tipiche del geranio, ha note speziate di anice e risulta meno morbido al palato;

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene: il liquore «Genepì del Piemonte» si ottiene tramite l'estrazione, che può essere dinamica o statica, dei principi attivi delle piante appartenenti alle specie Artemisia genipi Weber, A. mutellina Vill., A. glacialis L., A. nivalis Br.-Bl., A. petrosa Jan. Le specie di Artemisia sono normalmente piante spontanee oggetto di raccolta, con l'eccezione di A. mutellina che può essere coltivata. Essa è stata oggetto di selezione e studi condotti dall'Università di Torino hanno consentito di evidenziare che gli ecotipi (piante) legati al territorio piemontese (vedi schema al punto *f)* sono distinguibili morfologicamente e chimicamente dalle piante di altre provenienze. In particolare si è rilevata un'elevata presenza di composti aromatici, oli essenziali e componenti amare, che caratterizzano il differente e distinguibile profilo chimico delle piante piemontesi che conferiscono un caratteristico profilo sensoriale al liquore «Genepì del Piemonte» rendendolo differente rispetto alle altre bevande spiritose della categoria. A seguito dell'infusione o della sospensione degli ecotipi piemontesi in soluzione idroalcolica, si ottiene un liquore con caratteristiche uniche in termini di aroma, un bouquet ampio e complesso, particolarmente intenso, unito ad un sapore amaro che partecipa all'equilibrio generale del prodotto.

Forte della peculiarità di crescere in un territorio favorevole dal punto di vista climatico, circondata dalle montagne piemontesi, la pianta riceve altresì l'aria del mare che le conferisce una particolare caratteristica.

Il Genepì impiegato nella preparazione del «Genepì del Piemonte» deve provenire da raccolta di piante spontanee e/o da coltivazioni situate nei comuni definiti nell'elenco al punto *c);*

c) zona geografica interessata: la quota ottimale di coltivazione è stata individuata al di sopra dei 1500 m s.l.m., su terreni esposti a sud, considerato che le piante difficilmente si adattano alle temperature elevate di quote più basse. Possono essere ammesse altitudini inferiori, comunque mai al disotto dei 1400 m s.l.m., quando ciò sia giustificato da particolari favorevoli esposizioni e da risultati qualitativi dimostrabili.

La coltivazione delle piante è ammessa nel territorio amministrativo dei comuni delle Province di Alessandria, Biella, Cuneo, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli come riportate nell'elenco sottostante.

Provincia di Alessandria: Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Fabbrica Curone, Montacuto.

Provincia di Biella: Ailoche, Andorno Micca, Biella, Bioglio, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Donato, Graglia, Mosso Santa Maria, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Portula, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Sordevolo, Tavigliano, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio.

Provincia di Cuneo: Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Boves, Briga Alta, Brossasco, Busca, Canosio, Caprauna, Cartignano, Casteldelfino, Castelmagno, Celle di Macra, Chiusa di Pesio, Crissolo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gambasca, Garessio, Limone Piemonte, Macra, Magliano Alpi, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montaldo di Mondovì, Monterosso Grana, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pamparato, Peveragno, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priola, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccavione, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppo, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Vernante, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola.

Provincia di Torino: Ala di Stura, Alice Superiore, Almese, Alpette, Andrate, Angrogna, Balme, Bardonecchia, Bobbio Pellice, Borgiallo, Brosso, Bruzolo, Bussoleno, Canischio, Cantoira, Caprie, Carema, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiomonte, Cintano, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Condove, Corio, Cumiana, Cuorgne, Exilles, Fenestrelle, Fiano, Forno Canavese, Frassinetto, Frossasco, Giaglione, Giaveno, Gravere, Groscavallo, Ingria, Inverso Pinasca, Lemie, Locana, Lugnacco, Massello, Mattie, Meana di Susa, Meugliano, Mezzenile, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Noasca, Nomaglio, Novalesa, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Pont Canavese, Pragelato, Prali, Pramollo, Pratiglione, Quincinetto, Ribordone, Ronco Canadese, Rora, Roreto Chisone, Rubiana, Ruglio, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Colombano Belmonte, San Germano Chisone, San Giorio di Susa, Sant Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Settimo Vittone, Sparone, Tavagnasco, Torre Pellice, Trausella, Traversella, Traves, Usseaux, Usseglio, Vaie, Val della Torre, Vallo Torinese, Valprato Soana, Varisella, Venaus, Vico Canavese, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Vistrorio, Viu.

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone Con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vigogna.

Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Varallo, Vocca.

La raccolta di piante spontanee deve avvenire attenendosi alle relative disposizioni contenute nelle normative regionali e con modalità di certificazione che garantiscano l'origine delle piante.

Il liquore «Genepì del Piemonte» deve essere prodotto nei comuni siti nel territorio italiano della Regione Piemonte;

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: il liquore ottenuto per infusione è preparato a partire da piante di Artemisia essiccate, poste in contenitori di acciaio inox e riempiti con una soluzione idroalcolica con grado alcolico variabile tra i 70 e i 90° C e lasciate in infusione per un tempo variabile tra i trenta e i sessanta giorni nel caso di estrazioni statiche. È ammesso l'uso esclusivo di alcool etilico di origine agricola.

Se si utilizzano estrattori «dinamici», dotati di cilindri oscillanti, si riducono i tempi dell'infusione.

La quantità minima di pianta essiccata deve essere di 7 g/l di liquore finito. Per pianta essiccata si intende la pianta che ha perso la maggior parte dell'acqua per disidratazione.

Dopo il ciclo estrattivo l'infuso viene torchiato e, dopo un eventuale periodo di affinamento, addizionato ad una miscela di acqua e zucchero per completare la preparazione del liquore.

È possibile distillare una parte dell'infuso in alambicchi in corrente di vapore e aggiungerlo al momento della preparazione del liquore.

Se necessario si corregge il grado alcolico con aggiunta di alcool etilico di origine agricola.

Durante la lavorazione per l'ottenimento del «Genepì del Piemonte» è possibile aggiungere le preparazioni aromatiche, derivate da altre piante aromatiche e definite nell'art. 3, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento CE n. 1334/2008; in ogni caso la quantità di piante aromatiche utilizzate per l'ottenimento della preparazione aromatica non deve essere superiore al 10% della quantità totale di Artemisia utilizzata. Le piante aromatiche che possono essere utilizzate sono le seguenti: l'Achillea Moscata, l'Angelica, l'Artemisia comune (A. Vulgaris), il Basilico, il Calamo, la Cannella, il Chiodo di garofano, il Ginepro, l'Issopo, la Lavanda, il Meliloto, la Menta, la Melissa, l'Erba di S. Giovanni, l'Origano, l'Ortica bianca, il Pino Silvestre, il Rosmarino, la Santoreggia, la Salvia, il Timo, il Sambuco, il Serpillo, la Verbena, la Vulneraria.

A fine lavorazione il liquore Genepì viene lasciato riposare per ottenere la spontanea sedimentazione delle parti insolubili, poi separate per filtrazione, fino ad ottenere un prodotto trasparente o brillante.

Il liquore ottenuto per «sospensione» è preparato a partire da piante essiccate, collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa saturo di alcool estrae le componenti più volatili delle piante. Il procedimento dura circa novanta giorni. Dopo la sospensione, per la preparazione del liquore si procede con lo stesso metodo descritto precedentemente utilizzando la miscela estraente; il liquore finito si presenta incolore.

Il prodotto finito, ottenuto per infusione o per sospensione, può essere subito imbottigliato e commercializzato; può essere lasciato affinare — prima dell'imbottigliamento o in bottiglia — per un periodo minimo di due mesi;

e) elementi che dimostrano legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:

storia: il liquore «Genepì del Piemonte» è tradizionalmente legato all'ambiente alpino, dove le piante di Artemisia crescono spontaneamente ad un altitudine superiore ai 2000 metri tra le rocce, nelle morene dei ghiacciai, su terreni poveri di materia organica. Tra le genti delle Alpi occidentali, ed in particolare nel territorio conosciuto come «Occitania», l'utilizzo della pianta officinale del Genepì ha storicamente rappresentato un diffuso metodo terapeutico per molte patologie infiammatorie e digestive. È da sempre considerato efficace anche sulle vie respiratorie grazie alle sue proprietà espettoranti e decongestionanti, e pertanto usato fin dal medioevo per la cura di malattie da raffreddamento (CNAC, 1995, Delahaye, 2008). La pianta del Genepì è storicamente impiegata per la produzione del liquore, forte di tradizioni famigliari che si tramandano nei secoli. La regione alpina ha sviluppato a partire dal XVIII secolo un'attività di liquoristeria. Ne è la prova la produzione da parte dei monaci della Grande Certosa, nel massiccio che assume lo stesso nome, di una gamma di liquori di piante dalle ricette segrete fin dal 1760.

Nella seconda metà del 1700, a Fenestrelle, il regio notaio Stefano Pin introdusse per primo nelle Valli Occitane Piemontesi la distillazione e l'alambicco. Suo figlio Stefano Giuseppe, a causa dell'occupazione napoleonica del Piemonte, non seguì la carriera notarile del padre ma, approfittando delle prove e degli studi di questi, diede avvio alla produzione del genepy distillando quello raccolto sui monti tra Fenestrelle ed il Colle del Sestriere. Descrisse dettagliatamente, su un ricettario datato «1823», i sistemi e i metodi usati nella produzione. La prima distilleria fu fondata nel 1823 proprio a Fenestrelle.

Nei decenni successivi cominciarono a diffondersi gli opifici di trasformazione dell'erba in liquore, utilizzando i metodi tradizionali di infusione, conosciuti ed applicati da tempo immemorabile dagli abitanti delle alte valli piemontesi. Di questo sviluppo sono testimonianza le ricette, gli studi, le pubblicazioni e le etichette storiche che sono tutt'oggi conservate dalle antiche distillerie presenti nel territorio piemontese.

Intorno alla metà del 1900, visto il considerevole aumento degli opifici di trasformazione dell'erba in liquore, e per far fronte ad una richiesta sempre maggiore di materia prima, a partire dagli anni '60 vengono avviate le prime coltivazioni di Genepì. La coltivazione della pianta del Genepì, necessariamente realizzata in altitudine, risulta difficoltosa ma permette di conservare le proprietà botaniche e chimiche della pianta, e conferma il forte legame che la pianta ha con il suo ambiente naturale, le Alpi occidentali.

A partire dagli anni '70 sono iniziati i primi studi sulla sua coltivazione. Nel 2000 in Piemonte è iniziata una concreta azione per la tutela e la valorizzazione a supporto della coltivazione del Genepì. Nel 2003 le Province di Torino e Cuneo hanno avviato alcuni progetti dedicati allo sviluppo della coltivazione del Genepì, con lo scopo di definire le tecniche di coltivazione ottimali e valutare la possibilità di espansione della coltivazione. Nel 2006 la Regione Piemonte - Settore servizi di sviluppo agricolo, ha promosso e finanziato un progetto a regia regionale dal titolo: «Genepy: sviluppo di tecniche innovative a supporto della coltivazione e della trasformazione del genepy in Piemonte», dal quale provengono la maggior parte delle informazioni contenute nella presente scheda.

Il liquore «Genepì del Piemonte» conserva dunque un legame culturale molto forte con l'ambiente alpino, forte delle secolari tradizioni famigliari e della capacità dei liquoristi di ottenere un prodotto che conserva intatte le caratteristiche della pianta del Genepì, che si ritrovano nel liquore «Genepì del Piemonte». È espressione delle colture di alta montagna e contemporaneamente dell'attività del territorio nel quale sono localizzati gli opifici di trasformazione;

coltivazione: con il nome popolare di Genepì sono classificate cinque specie di piante ascritte al genere Artemisia L., della famiglia delle Asteraceae: Artemisia genipi o (sin.: A. spicata) - (Genepì nero), Artemisia mutellina (sin: A. umbelliformis; A. laxa) - (Genepì bianco), Artemisia glacialis (Genepì dei ghiacciai), Artemisia nivalis (Genepì delle nevi) e Artemisia eriantha (sin: A. petrosa) - (Genepì delle rocce).

L'Artemisia mutellina Vill. è la specie che meglio si adatta alla coltivazione, che avviene ad una quota superiore ai 1500 m s.l.m., in zone esposte a sud, su terreni poco fertili e senza ristagni idrici. In considerazione dei luoghi dove cresce spontaneamente (morene glaciali, pietraie e pascoli magri d'alta quota) il Genepì necessita di terreni poveri di sostanza organica e ricchi di scheletro.

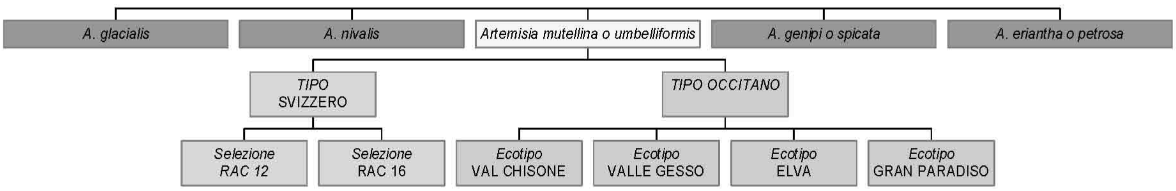
L'irrigazione deve essere di soccorso e non finalizzata a incrementare la produzione. È consentito l'uso di pacciamatura.

La concimazione ed eventuale difesa fitosanitaria è da realizzarsi unicamente con prodotti ammessi dal regolamento CE n. 2092/91 e successive modifiche, concernente la produzione biologica.

In caso di attacchi di malattie che mettano a rischio l'intera coltivazione è consentito l'utilizzo di prodotti di sintesi, che devono essere registrati per l'utilizzo sul Genepì o, almeno, sulle piante officinali; all'atto della vendita deve essere allegata una certificazione di residuo 0;

ecotipi: esistono diverse varietà di A. mutellina coltivate, che si suddividono in due gruppi tra loro distinguibili sia morfologicamente sia chimicamente: l'occitano e lo svizzero.

Alla luce delle attuali conoscenze al gruppo occitano fanno capo gli ecotipi locali Elva, Val Chisone, Valle Gesso, Gran Paradiso (che prendono il nome dalle località di provenienza), mentre al gruppo svizzero appartengono le selezioni RAC 12 e RAC 16, selezionati dalla stazione di ricerca di Changin (CH) per il basso contenuto in tuione.



Quadro riassuntivo delle specie di Genepì, con selezioni e ecotipi di A. mutellina

f) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali: la produzione del «Genepì del Piemonte» rispetta il regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Tenore in tuione (alfa e beta) max: 35 mg/kg - regolamento CE n. 1334/2008 - allegato III - parte B.

L'immissione al consumo del liquore «Genepì del Piemonte» deve avvenire secondo le modalità seguenti:

il liquore deve essere posto in vendita in contenitori di vetro non colorato o che consentano di vedere il colore naturale del prodotto, nelle gamme di volume consentito, secondo le indicazioni previste dal decreto legislativo n. 12 del 25 gennaio 2010, in recepimento della direttiva CE n. 45 del 5 dicembre 2007;

sulle confezioni o sulle etichette devono figurare le indicazioni previste dal decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 e dal regolamento UE n. 1169 del 25 ottobre 2011.

Devono comunque essere presenti le seguenti indicazioni: il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

g) nome indirizzo del richiedente: Associazione per la tutela e la valorizzazione del Genepì altresì nominata «Associazione per il Genepì», via Val Maira n. 19 - 12025 Dronero. Sito Internet: www.genepy.it

16A05758

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 133 del 9 giugno 2016)**, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2016, n. 151** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3)**, recante: «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.» è sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.»;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. *Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti.* Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere *del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino *tutte* le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è

resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. *Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale*. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, *predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché* garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. *Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte*, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato *si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate*. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso *temporalmente parametrato* al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. *I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati*.

8.2-bis. *È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la Regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.*

8.2-ter. *In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia.*

8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.».

1-bis. *È vietato per l'advisor finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.*

1-ter. *All'articolo 3, comma 1*-ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura».*

2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge *e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario*.

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «la società Ilva S.p.A. di Taranto è immessa» sono sostituite dalle seguenti: «la società Ilva S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi», e le parole: «ed è in ogni caso autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono in ogni caso autorizzati».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «è fissato al 30 giugno 2017.» sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.»;

b) *al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5».

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. *All'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti Ilva, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 88 del 16 aprile 1998.».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie)*. — 1. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «rapidità ed efficienza dell'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «primaria istituzione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di consulenza aziendale»; la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,»;

c) al terzo periodo, le parole: «Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di» sono sostituite dalle seguenti: «Le offerte sono corredate da».

2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. *L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

6. L'organo commissariale del Gruppo Ilva in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

6-*bis*. I commissari del Gruppo Ilva, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. *I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa,* è sostituito dal seguente: «I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del Gruppo Ilva devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo Ilva sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo Ilva e al suo patrimonio.

6-*ter*. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. (4)

6-*quater*. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 milioni di euro».

6-*quinquies*. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

6-*sexies*. All'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2016» e il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.».

6-*septies*. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «L'organo commissariale» fino a: «Allo scopo,» sono soppresse;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015».

6-*octies*. All'articolo 2-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società Ilva S.p.A. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di € 35.000.000 di cui al comma 1».

6-*novies*. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: «continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati» sono aggiunte le seguenti: «anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80». (4)

6-*decies*. Per i lavoratori dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*undecies*. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-*bis* e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.».

7-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*ter*. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa».

8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. *Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti.* Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere *del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino *tutte* le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. *Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale*. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, *predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché* garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. *Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte*, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato *si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate*. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso *temporalmente parametrato* al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. *I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati*.

8.2-bis. *È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la Regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.*

8.2-ter. *In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia.*

8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.

9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le altre discipline ordinarie di settore.

10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.

10-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo Ilva inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.».

— Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999, è il seguente:

«Art. 73 *(Cessazione dell'esercizio dell'impresa)*. — 1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

2. Il decreto è affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.

4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli artt. 42, 62, 64 e 65.».

— Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2015, è il seguente:

«Art. 2 *(Disciplina applicabile ad Ilva S.p.A.)*. — 1. L'ammissione di Ilva S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».

2. In attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.

4-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati.

5. Il piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

6-*bis*. La Regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. All'articolo 217-*bis*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».

8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto.

8-*bis*. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di Ilva S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.

8-*ter*. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro il termine previsto dal comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-*quinquies* del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

11. Al comma 1 dell'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».».

— Il testo dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.42 del 20 febbraio 2004, è il seguente:

«4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata,

tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

— Il testo dell'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015.), e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.300 del 29 dicembre 2014, è il seguente:

«423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.943 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.».

— Il testo dell'articolo 253, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.) e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88, S.O. n. 96 del 14 aprile 2006, è il seguente:

«Art. 253 *(Oneri reali e privilegi speciali)*. — 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

— Il testo dell'articolo 3, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1-*ter*. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. *Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura.*».

— Il testo dell'articolo 212, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1942, è il seguente:

«Art. 212 *(Ripartizione dell'attivo)*. — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.».

— Il testo dell'articolo 104-*bis*, del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1942, è il seguente:

«Art. 104-*bis* *(Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda).* — Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-*ter* su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.».

— Il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2012, n.231, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del gennaio 2013, n. 2, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società Ilva S.p.A. Controlli e garanzie).* — 1. Gli impianti siderurgici della società Ilva s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

1-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società Ilva S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società Ilva S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, *la società Ilva S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi* nel possesso dei beni dell'impresa *e sono in ogni caso autorizzati*, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.».

— Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Disciplina applicabile ad Ilva S.p.A.).* — 1. L'ammissione di Ilva S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014».

2. In attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citatoarticolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.

4-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati.

5. Il piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ulti-

mo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. *Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati*. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario*, dell'affittuario o acquirente* e dei soggetti *da questi funzionalmente delegati*, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. *Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5*.

6-*bis*. La Regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. All'articolo 217-*bis*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».

8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto.

8-*bis*. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di Ilva S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.

8-*ter*. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro il termine previsto dal comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-*quinquies* del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

11. Al comma 1 dell'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

— Il testo dell'articolo 4, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)*. — 1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Sono altresì approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.».

2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.».

2-*bis*. Nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i princìpi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

2-*ter*. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei princìpi definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto Ilva di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se più favorevole. In questo caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di dodici mesi dall'avvenuto recupero. *Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti Ilva, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 88 del 16 aprile 1998*.».

Art. 1 - *bis*

Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.

1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.

Art. 2.

Finanziamenti ad imprese strategiche

1. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, il periodo: «I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa» è sostituito dal seguente: «I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma».

2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

16A05889

CIRCOLARI

SIMEST - SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO

CIRCOLARE 23 giugno 2016, n. **3/2016**.

Agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero, ai sensi dell'art. 4, della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni: limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili.

Il Comitato agevolazioni, istituito presso la SIMEST ai sensi della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la SIMEST stessa in data 28 marzo 2014, nella riunione del 23 giugno 2016;

Ha deliberato

la modifica del punto 4, parte I, della circolare n. 5 del 2000, relativo ai limiti massimi di importo dei finanziamenti ammessi all'agevolazione di cui all'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dalla circolare n. 2/2013 del 4 marzo 2013. Tale punto 4 è pertanto sostituito dal seguente:

«4. Limite di importo dei finanziamenti agevolabili.

L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili all'agevolazione è pari a:

40 milioni di euro per singolo progetto di investimento e per richieste di agevolazione pervenute nel medesimo anno solare;

80 milioni di euro per gruppo economico (inteso come insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato) e per richieste pervenute nel medesimo anno solare.».

La presente disposizione decorre dal 24 giugno 2016, data di pubblicazione della circolare n. 3/2016 sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it) e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Il presidente del Comitato agevolazioni: TRIPOLI

16A05761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «Ente Certificazione Macchine S.r.l. », in Milano.

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 14 marzo 2016, con la quale è stato rinnovato alla società ente certificazione macchine S.r.l., il certificato di accreditamento n. 118B, con data di scadenza al 19 giugno 2020, relativamente agli allegati VI e VII della direttiva 2000/14/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, indicate con i numeri 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 57 nell'allegato I della stessa direttiva.

Vista l'istanza presentata dall'organismo ente certificazione macchine S.r.l., con sede legale in via Ca' Bella n. 243 - località Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (Bologna), volta ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità solo delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto indicate nel certificato di accreditamento, relativamente all'allegato VI e all'allegato VII.

Con decreto del Direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 22 luglio 2016, l'organismo ente certificazione macchine S.r.l. è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo l'allegato VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici) e VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico) per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, indicate con i numeri 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 57 all'art. 12 della stessa direttiva.

L'autorizzazione ha validità fino al 19 giugno 2020 e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

16A05755

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1157
Yen	117,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,049
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,83311
Fiorino ungherese	313,64
Zloty polacco	4,4115
Nuovo leu romeno	4,4903
Corona svedese	9,4413
Franco svizzero	1,09
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3247
Kuna croata	7,5116
Rublo russo	70,4687
Lira turca	3,2223
Dollaro australiano	1,4588
Real brasiliano	3,6041
Dollaro canadese	1,4422
Yuan cinese	7,4577
Dollaro di Hong Kong	8,6538
Rupia indonesiana	14562,12
Shekel israeliano	4,2923
Rupia indiana	74,594
Won sudcoreano	1262,25
Peso messicano	20,3522
Ringgit malese	4,3816
Dollaro neozelandese	1,5474
Peso filippino	52,436
Dollaro di Singapore	1,4978
Baht tailandese	39,115
Rand sudafricano	15,8563

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05852

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1128
Yen	117,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,04
Corona danese	7,4375
Lira Sterlina	0,83275
Fiorino ungherese	314,95
Zloty polacco	4,4099
Nuovo leu romeno	4,4802
Corona svedese	9,4556
Franco svizzero	1,0899
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3183
Kuna croata	7,5023
Rublo russo	70,3711
Lira turca	3,2125
Dollaro australiano	1,4538
Real brasiliano	3,6232
Dollaro canadese	1,4317
Yuan cinese	7,4355
Dollaro di Hong Kong	8,6283
Rupia indonesiana	14563,77
Shekel israeliano	4,2818
Rupia indiana	74,585
Won sudcoreano	1260,06
Peso messicano	20,4417
Ringgit malese	4,3932
Dollaro neozelandese	1,5534
Peso filippino	51,95
Dollaro di Singapore	1,4961
Baht tailandese	38,898
Rand sudafricano	15,9668

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05853

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1053
Yen	116,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,024
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,83372
Fiorino ungherese	315,01
Zloty polacco	4,3805
Nuovo leu romeno	4,4686
Corona svedese	9,4679
Franco svizzero	1,0869
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3627
Kuna croata	7,4957
Rublo russo	69,7145
Lira turca	3,268
Dollaro australiano	1,4557
Real brasiliano	3,5963
Dollaro canadese	1,4315
Yuan cinese	7,4089
Dollaro di Hong Kong	8,5713
Rupia indonesiana	14468,93
Shekel israeliano	4,265
Rupia indiana	74,2758
Won sudcoreano	1257,6
Peso messicano	20,4348
Ringgit malese	4,3971
Dollaro neozelandese	1,5555
Peso filippino	51,65
Dollaro di Singapore	1,49
Baht tailandese	38,647
Rand sudafricano	15,7685

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05854

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1035
Yen	117,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,014
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,8395
Fiorino ungherese	314,73
Zloty polacco	4,3729
Nuovo leu romeno	4,4772
Corona svedese	9,4922
Franco svizzero	1,0877
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3489
Kuna croata	7,4905
Rublo russo	69,5272
Lira turca	3,2878
Dollaro australiano	1,4727
Real brasiliano	3,6078
Dollaro canadese	1,4364
Yuan cinese	7,3875
Dollaro di Hong Kong	8,5585
Rupia indonesiana	14443,16
Shekel israeliano	4,2582
Rupia indiana	74,0824
Won sudcoreano	1257,6
Peso messicano	20,3706
Ringgit malese	4,4205
Dollaro neozelandese	1,5684
Peso filippino	51,735
Dollaro di Singapore	1,4921
Baht tailandese	38,615
Rand sudafricano	15,8098

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05855

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1013
Yen	117,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,83605
Fiorino ungherese	315,05
Zloty polacco	4,3758
Nuovo leu romeno	4,4741
Corona svedese	9,4684
Franco svizzero	1,0882
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3552
Kuna croata	7,4855
Rublo russo	69,7877
Lira turca	3,3463
Dollaro australiano	1,4712
Real brasiliano	3,5761
Dollaro canadese	1,4382
Yuan cinese	7,3501
Dollaro di Hong Kong	8,5405
Rupia indonesiana	14433,83
Shekel israeliano	4,2491
Rupia indiana	74,0123
Won sudcoreano	1257,06
Peso messicano	20,3683
Ringgit malese	4,4456
Dollaro neozelandese	1,5658
Peso filippino	51,917
Dollaro di Singapore	1,4962
Baht tailandese	38,583
Rand sudafricano	15,7296

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05856

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1015
Yen	117,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,025
Corona danese	7,439
Lira Sterlina	0,83595
Fiorino ungherese	314,61
Zloty polacco	4,3692
Nuovo leu romeno	4,4686
Corona svedese	9,4736
Franco svizzero	1,0872
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3541
Kuna croata	7,4845
Rublo russo	70,3897
Lira turca	3,3841
Dollaro australiano	1,471
Real brasiliano	3,5804
Dollaro canadese	1,4376
Yuan cinese	7,3505
Dollaro di Hong Kong	8,5426
Rupia indonesiana	14448,38
Shekel israeliano	4,2463
Rupia indiana	74,0373
Won sudcoreano	1253,58
Peso messicano	20,5428
Ringgit malese	4,486
Dollaro neozelandese	1,5789
Peso filippino	51,975
Dollaro di Singapore	1,4931
Baht tailandese	38,564
Rand sudafricano	15,7433

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05857

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 luglio 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1014
Yen	116,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,439
Lira Sterlina	0,84108
Fiorino ungherese	313,34
Zloty polacco	4,3554
Nuovo leu romeno	4,4609
Corona svedese	9,4979
Franco svizzero	1,086
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3847
Kuna croata	7,4863
Rublo russo	71,0806
Lira turca	3,356
Dollaro australiano	1,4717
Real brasiliano	3,6138
Dollaro canadese	1,4436
Yuan cinese	7,35
Dollaro di Hong Kong	8,542
Rupia indonesiana	14445,45
Shekel israeliano	4,2232
Rupia indiana	73,8783
Won sudcoreano	1251,19
Peso messicano	20,4913
Ringgit malese	4,4696
Dollaro neozelandese	1,5748
Peso filippino	51,836
Dollaro di Singapore	1,4934
Baht tailandese	38,463
Rand sudafricano	15,692

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A05858

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-182) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00